

STATUTO

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA' -

OGGETTO

Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita una società cooperativa denominata: "Assopadana-
fidi Cooperativa di garanzia società cooperativa" o in forma
abbreviata "Assopadanafidi s.c." per brevità sarà di seguito
indicata con la parola "Confidi".

Il "Confidi" che è costituito ed opera ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all'art. 13 D.L. 269/03, convertito con modifica-
zioni in legge 326/03, di seguito DL 269/03, ha sede legale e
direzione generale in Brescia, all'indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso i competenti uffici del
Registro delle Imprese. Esso dovrà essere regolarmente iscrit-
to nell'albo di cui all'art. 112 comma 3 D.lgs. 385/1993. In
seguito a decisione del consiglio di amministrazione il Confi-
di potrà istituire unità locali nelle località del territorio
italiano ritenute utili e necessarie al buon funzionamento
della società

Art. 2 Scopo della società

Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità e non ha
fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il mi-

grioramento e l'ammodernamento delle imprese e dei liberi professionisti soci esercitando in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 112 comma 3 D.lgs. 385/1993.

La Cooperativa ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. Più in particolare la Cooperativa, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

Per servizi connessi e strumentali si intendono le attività definite dall'art 5 - commi 2 e 3 - del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53. In particolare, la Cooperativa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento

del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzie, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie, dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge, e quindi all'iscrizione della società all'albo di cui all'art. 106 TUB così come sostituito dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 141/2010, la Cooperativa potrà, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e dal Testo Unico Bancario (art. 106 e seguenti), svolgere le attività tempo per tempo normativamente consentite, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o iscrizioni eventualmente richieste.

La Cooperativa dovrà attenersi alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia.

In relazione all'oggetto sociale e nel rispetto delle norme di legge, il confidi potrà svolgere ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dei fini sociali purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi.

Art. 3 Durata

La durata del Confidi è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, od anticipatamente sciolta con delibe-

razione della assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art.4 Costituzione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale del Confidi è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 52,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

a.2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 52,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

b) dalle riserve composte da utili di esercizio, donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati, contributi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, di Enti pubblici anche comunitari;

Il patrimonio è particolarmente destinato alla messa in atto delle operazioni di garanzia previste dagli scopi di cui all'art.2.

In ogni caso l'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore ad € 100.000,00, ed il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al limite previsto D.L. 30/9/2003 n. 269.

Ciascun socio non potrà detenere quote che rappresentino più

del 20% dell'intero capitale della società. Alle spese di gestione del Confidi connesse all'espletamento delle attività di garanzia mutualistica si provvede principalmente con le somme provenienti dal versamento spese di istruttoria nonché della commissione fondo rischi.

Art.5 Quote Sociali

Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile ed è cedibile a soci o a imprese ammissibili come soci ai sensi degli articoli 7 e 8. Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 9 per causa di successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio, o, avendo i requisiti di cui agli articoli 7 e 8, sia ammesso in qualità di socio. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è, inoltre, vietato di compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle quote sottoscritte e versate.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa in materia di società cooperative e di confidi. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari;

b) Soci sovventori

Possono essere soci ordinari coloro che hanno i requisiti previsti dal successivo art.7.

Possono essere Soci sovventori persone fisiche e/o persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Art. 7 Requisiti per l'associazione

Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni. Le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria e le imprese di maggiori dimensioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, possono sostenere l'attività della Cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 dello stesso art. 13 divenendo sostenitori della Cooperativa, senza tuttavia assumere la qualità di soci e senza poter fruire dell'attività sociale.

Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 8 Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinario e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed il numero di fax;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea relative alle deliberazioni sociali ed alle elezioni delle cariche sociali;
- usufruire della garanzia, dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Cooperativa, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscano alla gestione sociale;
- esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e ottenere estratti a proprie spese;
- esaminare ai sensi dell'art. 2545 bis C.C. ed attraverso un loro rappresentante i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.

I diritti di cui all'ultimo punto non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni;
- al versamento dell'eventuale contributo spese di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altre commissioni nel-

le misure fissate dal Consiglio di amministrazione;

- a versare, oltre agli importi dell'azione sottoscritta e del contributo spese di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori;

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali;

- a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;

- versare ogni altro importo dovuto a vario titolo alla Cooperativa.

Il beneficiario della garanzia è obbligato a versare una somma proporzionale all'importo della stessa. La determinazione della misura, le modalità nonché l'applicazione di tali versamenti sono attribuite al Consiglio di amministrazione e potranno essere dallo stesso articolate e variate in relazione ad esigenze tecniche.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno in proprio capo dei requisiti per fare parte della Cooperativa. Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche.

Art. 10 Obblighi delle imprese consorziate o socie del confidi

Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a versare alla

Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalla sua garanzia o dalla cogaranzia nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a trasmettere alla Società i dati e le notizie attinenti all'attività di garanzia svolta in loro favore.

I confidi soci informano preventivamente le imprese degli obblighi indicati nei commi precedenti e queste li assumono espressamente, assieme a quelli indicati nell'art. 13, comma 4, all'atto della richiesta di intervento in garanzia della Società.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve venir annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa della quale si sia venuti a conoscenza della disposta cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo professionale, o venga a trovarsi in una delle condizioni di inidoneità previste dall'art. 7. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 9, delle quote sottoscritte, o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso il Confidi;
- b) per inosservanza grave delle disposizioni dello Statuto,

del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o si sia reso insolvente per debiti garantiti dal Confidi.

Il recesso avviene su domanda scritta del socio al Consiglio di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Il recesso del socio può avvenire solo nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.) o in presenza di circostanze che facciano venire meno l'interesse alla partecipazione al confidi, quali, ad esempio, l'estinzione del finanziamento garantito o la perdita di validità o efficacia della garanzia.

Al verificarsi di tali circostanze il socio deve presentare richiesta di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Le condizioni per la delibera del recesso sono le stesse sia per i soci ordinari che sovventori e sono sottoposte ai limiti di cui al successivo art.15 e del precedente art.5.

Art.12 Comunicazione delle delibere prese a norma dell'art.11

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale a norma

dell'art. 2533

C.C. non oltre 60 giorni dalla comunicazione della decisione degli amministratori.

Art. 13 Liquidazione del capitale sociale

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della partecipazione avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Art. 14 Termini per il pagamento

Sia per il socio ordinario che per il socio sovventore il pagamento può essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio di cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale per i casi di recesso, esclusione, decadenza o morte. Tuttavia, per le cause di recesso diverse da quelle inderogabili di legge, la delibera del Consiglio di Amministrazione può differire (per un periodo indefinito) o limitare (anche totalmente) la liquidazione delle quote sociali in considerazione della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del confidi, tenendo in opportuna considerazione gli indicatori di patrimonializzazione. Le azioni relative ai soci receduti od

esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Art. 15 Impegni in corso al momento della liquidazione delle quote

Il socio, che ha ottenuto garanzie dal Confidi, non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 12 e 15, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 16 Responsabilità dell'ex socio

Il socio che cessa di far parte del Confidi risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Confidi il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione ed il pagamento della partecipazione.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso il Confidi gli eredi del socio defunto.

Il Confidi può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di

cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 C.C

TITOLO IV

OPERAZIONI

Art. 17 Operazioni consentite

Il Confidi può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18 Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 19 Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. In considerazione dello svolgimento di assemblee separa-

te, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo del maggior termine di centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso dei sindaci;
- determina la misura degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli ammini-

stratori;

- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge, o ritenuto opportuno dalla stessa Assemblea;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica.

ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 29.

Art. 22 Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno

novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, così pure i soci cooperatori persone giuridiche.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

te.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 23 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a) del TUB; all'atto della candidatura il soggetto presenterà apposita autocertificazione attestante i predetti requisiti di cui periodicamente il consiglio di amministrazione ne accerterà la permanenza.

Art. 25 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno una volta l'anno gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 26 Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-

nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28 Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-

tamento di fine mandato.

Art. 29 Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso questo ultimo organo sarà costituito interamente da revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 32 Incompatibilità

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. Le medesime incompatibilità si applicano per coloro che sono incaricati del controllo contabile.

Art. 33 Direzione

La direzione generale del Confidi e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono affidate al direttore generale con facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso. Tanto la nomina quanto la revoca del Direttore generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il direttore generale è il capo della struttura operativa, è il capo del personale, cura di regola - salvo diversa indicazione degli organi amministrativi competenti - l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione; gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi; assiste con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l'efficacia dei controlli interni. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal vicedirettore. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente delegato dal consiglio di amministrazione

Art.34 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Confidi, nonché da o contro amministratori liqui-

datori e sindaci o revisore, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nei quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Confidi. Gli arbitri dovranno decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità. Le parti si impegnano a dare pronta ed immediata esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione degli arbitri. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 35 Requisiti mutualistici

Non possono essere distribuiti utili, riserve o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di scioglimento del Confidi, né in caso di cessazione del rapporto sociale a qualunque titolo ciò avvenga. In caso di scioglimento del Confidi, l'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai Soci, va devoluto, ai sensi dell'articolo 13, comma 18 del DL 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Art. 36 Tempi e modalità del bilancio

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei revisori, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 37 Utili e perdite di esercizio

Gli utili netti dell'esercizio sono interamente attribuiti al fondo di riserva indivisibile, il quale non è distribuibile in alcun modo ai soci o a terzi nè durante la vita nè all'atto dello scioglimento del Confidi. Sono vietate:

- a) la distribuzione di dividendi;
- b) la remunerazione degli strumenti finanziari, qualora emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- c) la distribuzione delle riserve ai soci.

Le perdite di esercizio, invece, vanno imputate al fondo di cui alla lettera b) del precedente articolo 4. In caso di esaurimento delle riserve le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

Art. 38 Scioglimento e liquidazione del Confidi

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci, al netto tuttavia di eventuali sovrapprezzi pur versati dagli stessi soci e di aumenti di capitale a titolo gratuito comunque effettuati che in nessun caso potranno essere restituiti ai soci, atteso il divieto assoluto di distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma di cui all'art. 13 comma 18 del D.L. n. 269/2003, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, dovranno essere devolute a favore del "Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie", cui la Cooperativa aderisce, ai sensi del comma 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del citato decreto.

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art.

2494 C.C. presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome del socio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 39 Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, quelle in materia di cooperative di garanzia fidi contenute nell'art. 13 D.L. 269/03 convertito con modificazioni in legge 326/03.